



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “codice del Terzo Settore”), un’ Organizzazione di volontariato denominata “Centro di Documentazione, Ricerca e Studi sulla inclusione sociale GIANNI SELLERI - ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”

Art. 2 - SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale in Chiusi (Siena), con possibilità di sedi locali e periferiche collegate alla sede centrale e da questa dipendenti. Il Comune della sede potrà essere variato solo per delibera dell’Assemblea Straordinaria. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – SCOPO, FINALITA’, ATTIVITA’

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività previste dal Codice del Terzo Settore all’art. 5, comma 1, lettere A) - D) - H) - I) - J) - K) - L) - R) - S) - T) - U) - V) - W). Tali attività vengono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

In particolare, l’Associazione ha come scopo le seguenti attività:

- lo studio dell’inclusione sociale e delle sue modalità di attuazione in Italia e all’estero.
- La ricerca di nuove azioni utili alla attuazione dell’inclusione sociale.
- La sperimentazione di nuovi interventi.
- La formazione della popolazione sui temi dell’inclusione sociale.
- La divulgazione e ogni altra iniziativa utile al radicamento della cultura inclusiva.

Costituiscono inoltre obiettivi necessari perché direttamente collegati con lo scopo associativo:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
- Amministrare e gestire i beni a qualunque titolo posseduti.
- Partecipare e/o cooperare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe.
- Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività.
- Istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell’Associazione.
- Proporre incontri di formazione, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi inerenti agli scopi dell’associazione;
- Predisporre testi, documenti, elaborati utili all’attività di promozione della cultura dell’inclusione sociale;
- proporre e gestire progetti in ambito nazionale ed internazionale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di



Centro studi “Gianni Selleri” Documentazione, ricerca e studio sull’inclusione sociale

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, anche editoriale, di materiale comunque utile allo scopo prefisso. La diffusione di tale materiale potrà avvenire attraverso ogni mezzo di comunicazione, anche telematico, in Italia ed all'estero.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di meglio garantire la realizzazione degli scopi istituzionali.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, idee politiche.

L'Associazione, quale organizzazione autonoma di volontariato, è apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, possiede ampia democraticità all'interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito, così come qualunque prestazione fornita, nell'ambito delle attività sociali, dai volontari aderenti. L'ambito territoriale, principale ma non esclusivo, in cui opera l'Associazione è quello Nazionale.

Art. 4 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera dell'Assemblea dei soci;
- b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;
- c) dalle liberalità ricevute in manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o organizzi;
- d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
- e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;
- f) dalle rendite finanziarie e immobiliari.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci saranno distinti in soci Fondatori e soci ordinari.

"I diritti non si discutono, al massimo si spiegano"



- **Soci Fondatori** sono tutti coloro che hanno firmato l’atto costitutivo.

- **Soci Ordinari:** possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Tra i soci l’Assemblea potrà individuare uno più Ambasciatori Onorari, cui spetterà il compito di dare visibilità all’Associazione nell’ottica del raggiungimento degli scopi sociali;

Art. 6 – LAVORATORI E VOLONTARI

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone, associate o no, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, e documentate, per l’attività prestata, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 7 – MODALITA’ DI AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda che dovrà contenere:

- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea,



che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- b) ad accedere alle cariche associative;
- c) a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza;
- d) ad usufruire gratuitamente delle prestazioni offerte dall’Associazione;
- e) ad esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta, anche telematica, al Consiglio Direttivo che provvederà a mettere a disposizione i libri richiesti, nei tempi e nei modi di volta in volta concordati con il richiedente.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento dignitoso ed eticamente corretto nei confronti dell’Associazione;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) a versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea;
- e) a comunicare il cambio di residenza e l’eventuale cambio di indirizzo telematico.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto, sentito il parere dei probiviri e dopo aver ascoltato le argomentazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Il mancato rinnovo della tessera associativa viene considerata comunicazione della volontà di recesso.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Art. 10 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Presidente Onorario;
- E) Il Comitato Scientifico;
- F) I Revisori dei conti;
- G) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano e di indirizzo. All'assemblea possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione.

I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, inviata tramite posta raccomandata o posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea; tale comunicazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno, la data, gli orari e il luogo della convocazione oltre ad ogni altro documento che il consiglio Direttivo riterrà opportuno inviare.

L'Assemblea deve essere convocata qualora ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale e può svolgersi con interventi dislocati in luoghi diversi, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. approva il bilancio preventivo e il rendiconto di cassa o il bilancio di esercizio, qualora si decida di adottarlo o sia necessario ai sensi dell'art. 13 – comma 2 del Codice del Terzo settore;
2. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. Stabilisce le quote associative annuali a carico dei Soci;
5. Delibera sulle controversie sorte fra i soci e fra i soci e l'associazione, sentite le conclusioni del collegio dei probiviri;
6. delibera sulla esclusione degli associati;
7. approva il Piano annuale e pluriennale di gestione dell'associazione, nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;
8. approva i regolamenti diretti alla definizione delle modalità delle attività sociali;
9. Delibera la creazione e la chiusura di sedi locali in Italia e all'estero e le relative modalità operative;
10. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
11. Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
12. Delibera lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio;
13. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.



L’Assemblea delibera validamente, in prima convocazione, con l’intervento della metà più uno dei soci e la maggioranza semplice dei voti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo quella fissata per la prima, delibera a maggioranza semplice dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

Per le deliberazioni relative ai precedenti punti 9,10 occorre la presenza, fisica o in videoconferenza, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative ai punti 11 e 12 occorre la presenza, fisica o in videoconferenza, ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun socio spetta un solo voto.

Alle Assemblee possono essere invitati, senza diritto di voto, anche i componenti, non soci, degli organi dell’associazione.

I soci possono, in caso di convocazione della assemblea, farsi rappresentare da altri soci. I soci presenti per delega sono considerati presenti a tutti gli effetti in tutte le eventuali votazioni effettuate dall’assemblea. Nessun socio può essere delegato a rappresentare più di altri tre o cinque soci, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax ai delegati e conservate agli atti dell’Assemblea.

Nelle assemblee al cui ordine del giorno siano previste votazioni relative ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, non è ammessa la rappresentanza per delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. L’Assemblea nomina un Segretario e, in caso di elezioni degli organi sociali o in caso di delibere che debbano essere assunte con voto segreto, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’Assemblea e vigilare sul corretto andamento della riunione. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, nominati dall’Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni e rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’associazione, dal Vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, nella nota integrativa al bilancio.



Centro studi “Gianni Selleri” Documentazione, ricerca e studio sull’inclusione sociale

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

La maggioranza dei componenti Il Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, documentate, effettivamente sostenute.

La carica di Presidente dell’Associazione viene attribuita dall’Assemblea dei soci; il Presidente è rieleggibile e può essere revocato dall’Assemblea in qualsiasi momento ed è anche il presidente del consiglio direttivo. Le altre cariche dell’associazione vengono attribuite in seno al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge e può revocare in qualsiasi momento il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- Il Segretario assume competenze nei settori delle attività dell’organizzazione, di coordinamento fra i diversi organi associativi e di segreteria e si occupa della redazione dei processi verbali della assemblea e del Consiglio Direttivo, curando la tenuta dei rispettivi Libri.
- Il Tesoriere è il responsabile tecnico dell’Amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione. Cura la compilazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in video conferenza, previa convocazione scritta, da comunicare ad ogni componente, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.



Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta.

Art. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere eletto, e revocato in qualsiasi momento, dall’Assemblea, a maggioranza semplice, fra le personalità che si siano particolarmente distinte nelle attività a sostegno dell’Associazione e della inclusione sociale.

Il Presidente Onorario svolge unicamente compiti di rappresentanza onoraria esterna all’Associazione.

Art. 15 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) membri; esso è nominato dall’assemblea e i suoi componenti possono essere revocati dalla stessa assemblea in qualsiasi momento con delibera assunta a scrutinio segreto.

Il Comitato scientifico viene rinnovato ogni tre anni, se possibile in concomitanza con il rinnovo del consiglio direttivo. I suoi membri sono rieleggibili senza vincoli di numero di mandati.

Fornisce pareri e consulenza all’attività del Consiglio Direttivo. Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l’anno sull’attività complessiva dell’Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Segretario del consiglio direttivo, che assicura le funzioni di coordinamento e segreteria, e possono inoltre partecipare il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, i membri del Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti.

I membri del Comitato Scientifico non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora si renda necessario ai sensi del Codice del Terzo settore o sia previsto da una delibera della assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione; ne sorvegliano, mediante verifiche, la regolarità.

Essi devono redigere relazione all’Assemblea relativamente ai Conti Consuntivi e Preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.



I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dall’Assemblea in qualsiasi momento. Essi sono scelti tra persone di comprovata competenza, non necessariamente soci dell’associazione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori ed uno dei supplenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri sorveglia l’andamento dell’Associazione nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

Al Collegio dei Probiviri è deputata la risoluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra l’Associazione ed i soci; nel caso emetterà in merito le proprie decisioni, sentite le parti coinvolte, che comunicherà all’assemblea. I probiviri giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedure, quali amichevoli compositori.

I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Collegio dei Probiviri possono variare da tre a cinque e sono nominati dall’Assemblea Ordinaria esclusivamente fra gli associati e possono essere revocati dall’Assemblea in qualsiasi momento. I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo potrà nominare quelli mancanti per cooptazione, sempre fra i soci, sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo, nella quale si procederà alla nuova elezione dell’intero collegio.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3. Comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Foro competente generale è quello di Siena.

Art. 20 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.